

Di roberto vinciarelli

Art 1 c137- legge bilancio 2022(legge 234/21)

Le 13 faq - sulla agevolazione connessa al
rientro maternità-circolare 102/22
Inps/messaggio Inps 4042-2022;

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

- ❑ Per l'anno 2022, in via sperimentale, è previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico delle lavoratrici madri.
- La misura: ?
 - ❑ non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, quindi, non è soggetta alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 - ❑ non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, né al rispetto delle condizioni previste dal Temporary Framework;
 - ❑ non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione; non è subordinata al possesso del DURC

- ❑ L'esonero opera a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo **obbligatorio di maternità**, per un periodo massimo di un anno. Eventuali causali (**quali ferie, congedi parentali...**) collocate senza soluzione di continuità, ritardando il **rientro effettivo al lavoro**, determinano lo slittamento in avanti del **dies a quo di decorrenza**.
- ❑ Se collocate con soluzione di continuità (successivamente al rientro effettivo al lavoro), l'esonero si applica **a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro**. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

- ❑ SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE- L'accesso al beneficio spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di **datori di lavoro privati, anche non imprenditori**, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
- ❑ L'esonero in oggetto spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di **astensione facoltativa** e dopo il periodo di **interdizione post partum**, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio;
- L'esonero spetta in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato "instaurati e instaurandi".

- PORTABILITÀ DELL'ESONERO

In caso di successivo cambio di datore di lavoro:

- ☐ Se c'è soluzione di continuità, l'esonero non può essere riconosciuto;
- ☐ **Non c'è soluzione di continuità**, l'esonero continua a trovare applicazione; ☐
- ☐ se la lavoratrice non rientra nel posto di lavoro, l'esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice poiché, rispetto ad esso, si verifica il primo rientro effettivo dall'astensione

❑ Tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, si propone istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”. Dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, la Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice alla posizione contributiva. Le ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato vanno dichiarate da parte del datore di lavoro e il CA è attribuito per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto l’effettivo rientro.

ESPOSIZIONE DELLO SGRAVIO – UniEmens <PosContributiva>

GESTIONE CORRENTE

Dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, **<InfoAggcausaliContrib>**, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> "ELAM";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo conguagliato.

I dati saranno riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE", con il codice "L558".

GESTIONE ARRETRATI

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> può essere effettuata esclusivamente nei flussi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La sezione **<InfoAggcausaliContrib>** va ripetuta per tutti i mesi di arretrato. I dati saranno riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE", con il codice "L559".

In caso di **sospensione o cessazione dell'attività**, ci si deve avvalere della procedura delle regolarizzazioni (**UniEmens/Vig**).

Gennaio/settembre-arretrati
Ottobre-novembre-dicembre

Nel caso di cessazione/esempio agosto : rientro 1 4 cessazione 31 8;

Per ogni mese- aprile/maggio/giugno/luglio/agosto- imponibile al 9,19 al 50%/competenza imponibile fiscale;

Uniemens -Nfor/ottobre

Lul con restituzione del 9,19+(cigs eventuale c/dip) al 50%/competenza imponibile fiscale/con riapertura conguagli;

1 domanda

1) natura dell'esonero/carattere sperimentale dello stesso e contributi esonerabili;

L'agevolazione è stata introdotta, in via sperimentale per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella **misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato**, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del **congedo obbligatorio di maternità** e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Al riguardo l'INPS si è già espresso in favore di una interpretazione estensiva, nel senso che l'esonero spetti anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del **periodo di astensione facoltativa** e dopo il **periodo di interdizione post partum**, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al **congedo obbligatorio** (cfr. il **paragrafo 2.1 della circolare n. 102/2022**).

Una condizione di accesso all'esonero è che la lavoratrice rientri effettivamente al lavoro tra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo **esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti**), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del ~~data~~ **dies a quo di decorrenza dell'esonero**.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente **sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato** (esempio **9,19%** se mamma dipendente non apprendista/**5,84%** se mamma apprendista/**+cigs a carico dalla dipendente**) per cui determinerà un maggiore netto per la dipendente (sebbene si determinerà un incremento dell'imponibile fiscale per effetto dei minori contributi che abbattano essendo oneri deducibili l'imponibile fiscale ai fini ~~irpef~~ **irpef/regionale/comunale**) mentre non determinerà una riduzione degli oneri sociali per il datore (i costi per il datore rimangono invariati/immutati).

Sono passibili di agevolazione:

9,19% iys / 5,84% iys per apprendisti / cigs(0,3 cigs a carico dipendente-se industria +15semestre/ **0,09 ovvero** 0,27 ad un terzo- nel caso di fis+cigs -es terziario +15/semestre);

non sono agevolabili i contributi: 1%(contributo oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile)/contributi ai fondi bilaterali art 26/27/29-fis/art 40 a carico del dipendente;

schema:

la agevolazione non si applica all'1% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile/ai contributi a carico dipendente versati ai fondi art 26(es -fondo studi professionali/credito/credito cooperativo)- art 27(fsba)-art 29(fis)-art 40(fondo territoriale rento/bolzano) del dlgs 148/15 applicando criteri del tutto analoghi alle agevolazioni contributive ordinarie;

l'esonero del 50% si applica ai contributi a carico dipendente cigs(0,3 (esempio industria +15)/ 0,27 a un terzo= 0,09(esempio terziario +15) -nel caso di fis+cigs;

contributi	No agevolazione	Si agevolazione
9,19		x
1%oltre 1 fascia di retribuzione pensionabile;	x	
<u>Cigs:</u> <u>cigs piena</u> 0,3(es industria/+15); <u>cigs ridotta/fis+cigs</u> -0,27 un <u>terzo</u> (es terziario +15/semestre)- 0,09%;		x

No agevolazione



fondi art 26/art 27/art 40	x	
<u>Fis</u>	x	
+50/Ex 20 c 2 d.lgs 148/2015 - 0,24 a un terzo(commercio +50)/0,08;		
+15- 0,69 un terzo(terziario+15)- 0,23;		
+5 fino 15- 0,55 un terzo(terziario+5 e fino a 15)- 0,183;		
Fino 5- 0,15 un terzo(terziario fino a 5)-0,05;		

Esempio 1:
rientro della lavoratrice madre dopo il congedo obbligatorio di maternità/mese di ottobre/terziario
+15 nel semestre;
imponibile 2000/aliquota contributiva a carico dipendente/9,19+0,09cigs (0,27 cigs a un terzo a carico
della dipendente)+ **0,23 al fis** (0,69 fis a un terzo= 0,23);
agevolazione 2000 x 9,28%(**9,19 ivs +0,09 cigs=9,28**) al 50%=**92,8**(solo ~~ivs~~ e ~~cigs~~/no ~~fis~~)

esempio 2:
rientro della lavoratrice madre dopo il congedo obbligatorio /mese di ottobre/terziario fino a 5 nel
semestre;
imponibile 2000/aliquota contributiva a carico dipendente/9,19+0,05 fis (0,15 diviso 3);
agevolazione 2000 x 9,19%(non si applica l'esonero sul ~~fis~~ a carico del dipendente) al 50%=91,9;

2000
9,19 ivs +0,09 cigs/2=4,64%
92.8 agevolazione

2000
9,19 al 50%/4,595%
91,9

Faq 2-durata/decorrenza agevolazione;

❑ La Mamma dopo il congedo obbligatorio di maternità (2+3)/rientra al lavoro **il 1- 6- 2022**(prestazione lavorativa dal **1 6 2022 al 30 6 2022**);

il 1 luglio prende per 6mesi il congedo parentale (indennità al 30% rmgg/senza integrazione/per **cui dal 1 7 2022 al 31 12 2022-evento** congedo parentale).

Quale è la durata della agevolazione?

Da quando decorre la agevolazione?

Inizio agevolazione-poi cp giorni(senza integrazione)

Il periodo di congedo parentale interrompe/differisce la durata della agevolazione?

- ❑ Laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell'anno in cui si ha diritto all'applicazione dell'esonero.
- ❑ Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro - si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
- ❑ La durata della agevolazione nel caso del quesito sarà : **dal 1 6 2022 al 31 5 2023**(1 anno dal rientro);
- ❑ per il periodo di congedo parentale -6mesi- non essendoci imponibile previdenziale(visto che non c'è integrazione) non si fruisce della agevolazione;
- ❑ la agevolazione scade al 31 5 2023 e non viene differita in relazione alla durata del congedo parentale di 6mesi;

decorrenza e durata della agevolazione:	Dal 1 6 2023 al 31 5 2023; anno successivo al rientro;
periodo per cui di fatto si utilizza la agevolazione: imponibile previdenziale al 9,19 al 50%	1 <u>mese</u> + 5mesi successivi al congedo parentale- totale 6mesi; per i 6mesi di congedo parentale senza integrazione non si fruisce della agevolazione-dal 1 7 2022 al 31 12 2022-non essendoci imponibile previdenziale non si fruisce della agevolazione; i 6mesi di congedo parentale non differiscono la durata della agevolazione; <u>nb</u> se il congedo parentale fosse stato integrato dal datore di lavoro/ <u>sull'integrazione</u> (imponibile previdenziale sarebbe stato possibile fruire della agevolazione)

Faq 3

2+3/cp giorni/ferie/poi rientro nel 2022

- ❑ La mamma va in congedo obbligatorio(2+3)/poi prende immediatamente dopo il congedo parentale a giorni(non ad ore)dal 1 giugno al 30 giugno 2022-1mese /poi va in ferie dal 1 luglio al 31 luglio/poi rientra al lavoro il 1 agosto 2022;
- ❑ la decorrenza della agevolazione è dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2023-12mesi(1 anno= dall'effettivo rientro);
- ❑ quindi il congedo parentale /ferie/malattia/evento legge 104 ,in qualità di eventi immediatamente successivi al congedo obbligatorio non fanno decorrere la durata della agevolazione ,dal momento che non costituiscono un effettivo rientro.
- ❑ Questi eventi ritardano il giorno da cui parte la agevolazione contributiva.
- ❑ Il giorno da cui decorre la agevolazione è il giorno del rientro al lavoro a condizione che si collochi nell'anno 2022, che nel nostro esempio è il 1 agosto.

L'esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.

Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all'astensione per maternità, prima dell'effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all'agevolazione.

Rientro al lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, l'esonero in oggetto spetta a condizione che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.

Con interpretazione estensiva, l'Istituto, nella circolare n. 102/2022, ha previsto che l'esonero spetti anche al rientro della lavoratrice dal periodo di astensione facoltativa (nonché di interdizione post partum), al termine del periodo di congedo obbligatorio, al fine di evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra le suddette ipotesi.

L'agevolazione, dunque, trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga entro il 31.12.2022.

Alla luce di tale principio, si ritiene che tutte le causali che ritardino il rientro a lavoro della lavoratrice, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, farebbero slittare in avanti il dies a quo dei 12 mesi di durata dell'esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31.12.2022.

Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice, tutte le successive ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (come, ad esempio, la fruizione discontinua dei congedi parentali) sarebbero irrilevanti ai fini del decorso dei 12 mesi di esonero, che partirebbero improrogabilmente dalla data del primo rientro effettivo.

Faq 4

Rientro corso mese:
Cp/ferie/rientro;
Decorrenza-della agevolazione
Imponibile su cui calcolo agevolazione del 1 mese

❑ rientro in corso di mese/con eventi precedenti nel mese del rientro a titolo di congedo parentale con integrazione e ferie;

- 1 esempio:

❑ mese del rientro al lavoro -ci sono eventi quali il congedo parentale con integrazione/ferie/poi rientro in corso di mese;

❑ imponibile del mese del rientro su cui si calcola la agevolazione :

di fatto è l'imponibile successivo al rientro di quel mese/neutralizzando l'imponibile degli eventi antecedenti al rientro(congedo parentale con integrazione + ferie) .

- Mese di settembre 2022-mese del rientro;

- ☐ nel mese di settembre c'è un congedo parentale con integrazione(fino al 7 settembre)/evento ferie(da 8 a 14 settembre)/poi rientro il 15 settembre(dal 15 settembre a fine mese prestazione lavorativa); più in dettaglio:

- ☐ Termine del congedo obbligatorio(2+3): 18 luglio 2022

- ☐ Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

- ☐ Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022.

- ☐ Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Rientro il 15 settembre 2022

- ☐ Imponibile complessivo nel mese di settembre(mese del rientro)- 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale/relativa al congedo parentale).

Decorrenza/durata agevolazione:

- ☐ Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

- ☐ 12mesi dall'effettivo rientro: dal 15 9 2022 al 14 9 2023(durata della agevolazione);

- ❑ Agevolazione relativa a settembre: mese del rientro;
- ❑ $(2200 - 200 \text{ integrazione} = 2000) / 20 (26 - 6 \text{ giorni contribuiti del congedo parentale con integrazione} = 20) = 100$
(importo giornaliero) x numero giorni contribuiti - 14 g (dal 15 di settembre a fine mese/cioè i giorni contribuiti relativi alla prestazione lavorativa al netto dei giorni contribuiti relativi alle ferie) = 1400 imponibile agevolato;
- nb
- ❑ i 20 giorni contribuiti al denominatore sono i giorni contribuiti delle ferie (evento antecedente al rientro) + giorni contribuiti della prestazione successiva al rientro (dal 15 settembre a fine mese);
- ❑ i 14 giorni contribuiti al numeratore sono quelli relativi alla prestazione lavorativa (giorni contribuiti successivi al rientro - per cui dal 15 a fine mese - neutralizzando i giorni contribuiti delle ferie che è un evento antecedente al rientro);
- di fatto solo l' imponibile previdenziale successivo al rientro origina il diritto alla agevolazione;

Imponibile al netto della integrazione congedo parentale/(diviso)giorni contribuiti nettizzati di quelli relativi al congedo parentale(giorni contribuiti relativi a integrazione congedo parentale)	Importo giornaliero	Numero giorni contribuiti dal 15 a fine mese(giorni contribuiti relativi alla prestazione lavorativa)	Imponibile oggetto di agevolazione;
2200-200=2000	Uguale 100 x	14	1400
Diviso 20			

$$(2200-200)/20=100 \times 14 \text{ giorni}=1400 \text{ imponibile su cui } 9,19 \text{ al } 50\%$$

1400(imponibile agevolato)x 9,19 al 50%-agevolazione di 64,33;
 2200-1400=800(imponibile non agevolato) al 9,19% (contributi non agevolabili);

Dal 1 al 7 settembre;	dal 8 al 14 settembre	Dal 15 settembre a fine mese;
Congedo parentale con integrazione;	ferie;	Prestazione lavorativa;
200 imponibile=integrazione; giorni contribuiti 6;	evento con imponibile previdenziale antecedente al rientro;	Giorni contribuiti relativi alla prestazione lavorativa-14 giorni;
	giorni contribuiti relativi alle ferie-6;	

Imponibile totale 2200(di cui 200 integrazione relativa al congedo parentale);

2000 (2200-200)/ 20 (26-6=20)=100(importo giornaliero) x 14 giorni contribuiti relativi alla prestazione(dal 15 settembre a fine mese)=1400 imponibile su cui si applica la agevolazione;

9,19 al 50%

Imponibile non agevolato-2200-1400=800

9,19 pieno

Calcolo va fatto sul 1 mese /rientro corso mese-dal 15 settembre

Non va fatto 10 mesi- ottobre 2022/agosto 2023

Va fatto ultimo mese- fine agevolazione- 14 settembre 2023/dal 15 settembre 23 imponibile non agevolato;

Faq 5

Rientro in corso di mese:
Cp integrazione/rientro/ poi ferie malattia(eventi successivi al
rientro)

- ❑ nel mese di rientro al lavoro di settembre ci sono questi eventi : congedo parentale con integrazione / rientro il 15 settembre - poi ferie-malattia;

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022

- ❑ Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Rientro 15 9 22

- ❑ **Fruizione ferie**: dall'19 al 23 settembre 2022

- ❑ **Malattia**: dal 26 al 30 settembre 2022-**con integrazione**(carenza+integrazione)

- ❑ Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale/solo relativa al congedo parentale).

- ❑ Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

Rientro con eventi successivi al rientro

Dal 1 al 14 settembre- congedo parentale con integrazione	Prestazione lavorativa-dal 15 settembre al 17 settembre	Ferie-dal 19 al 23 settembre	Malattia-dal 26 al 30 settembre/carenza +integrazione;
Imponibile previdenziale relativo alla integrazione- 200; giorni contribuiti-12 giorni	14 g contribuiti		

Imponibile previdenziale totale di settembre 1350/di cui 200 relativo alla integrazione del congedo parentale;

giorni contribuiti successivi al rientro-14 giorni(prestazione lavorativa + ferie+ malattia)/26 giorni -12 giorni
contribuiti(relativi al congedo parentale integrato)= 14 giorni;

$(1350-200=\underline{1150})/(26-12=14)=82,14$;

82,14 x 14(giorni contribuiti dal rientro al lavoro a fine mese/nei giorni contribuiti ci sono anche quelli
relativi agli eventi successivi al rientro -a titolo di ferie - malattia con carenza e integrazione)=1150 ;
imponibile su cui si applica la agevolazione 1150;
1150(imponibile agevolato) al 9,19 al 50%-52,84(contributi agevolabili);
1350-1150=200(imponibile non agevolato) al 9,19%(contributi pieni su imponibile non agevolato);
nb.

Numeratore: Imponibile del mese al netto/decurtato- della integrazione cp(evento ante rientro- 1350-
200=1150);

denominatore : 26 giorni contribuiti - giorni contribuiti relativi al congedo parentale(vedi congedo
parentale con integrazione/che è un evento antecedente al rientro)/ 26-12=14(sono i giorni contribuiti
relativi alla prestazione seguente al rientro e agli eventi successivi al rientro- ferie e malattia);

x giorni contribuiti dal rientro in poi/anche giorni contribuiti degli eventi successivi al
rientro(ferie/malattia con integrazione)-14 giorni;

$$(1350-200=1150) / (26-12=14)=82,14;$$

$$1150/14g= 82,14 \text{ retribuzione giorno;}$$

$$82,14 \times 14=\text{imponibile agevolato}=1150$$

Imponibile degli eventi successivi al
rientro/porta in dote la agevolazione;

Cumulabilità con 0,8% (da gennaio a giugno)/ 2% (da luglio a dicembre);

Faq 6

Cumulabilità

Trattandosi di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, **è cumulabile** con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. 

L'agevolazione in trattazione è anche cumulabile con l'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022.

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Tc55/tc82/geco galt
gap/desu ecc;

Coordinamento altri incentivi:

Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è **cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.**

Risulta ulteriormente **cumulabile con l'esonero di 0,8 punti percentuali** sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, incrementato, dal Decreto Aiuti-bis, **di 1,2 punti percentuali.**

Laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in esame e, sulla quota di **contribuzione residua a carico** della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali (gennaio/giugno)/2% da (luglio/dicembre).

Nb.

L'articolo 20, comma 1, del Decreto Legge n. 115/2022 ("Decreto Aiuti-bis") dispone, per i periodi di paga **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, un aumento della riduzione dell'aliquota contributiva IVS per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non **superiore a 2.692,00 euro**, stabilita dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) nello 0,8%, fino a raggiungere la misura **complessiva di 2 punti percentuali.**

Tale aumento trova applicazione anche sulla tredicesima mensilità, ovvero sui relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga. Il citato comma 20 dispone quanto segue: **"Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". A titolo esemplificativo, qualora l'aliquota IVS a carico lavoratore sia pari al 9,19%, per il periodo di spettanza dell'esonero e rispettando le ulteriori condizioni, questa potrà essere ridotta di 2 punti percentuali: l'aliquota effettiva a carico lavoratore sarà quindi pari al 7,19% ($9,19 - 2 = 7,19$).

0,8 da gennaio a giugno
2 da luglio a dicembre
Imponibili fino a 2692

Esempio industria fino 15

Esempio:

Prima 50% di agevolazione connessa alla maternità/poi 0,8 su imponibile previdenziale se fino a 2692 euro (da gennaio 2022 a giugno 2022) ;

aprile 2022/2000 euro imponibile previdenziale/9,19% contributi a carico dipendente;
agevolazione rientro maternità:

2000 x 9,19% al 50% = 91,9 agevolazione;

2000 x 0,8% (9,19%) = 16 euro (agevolazione legge bilancio 2022/sui contributi pieni non su quelli al netto del 50%);

107,9/ agevolazione totale/0,8+50%

totale agevolazione sui contributi a carico dipendente-**91,9+16 =107,9;**

Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che all'articolo 20, comma 1, ha stabilito che:

“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

-**Da luglio a dicembre 2022** prima esonero del 50%connesso alla maternità poi esonero del 2%(per imponibili fino a 2692 euro);

-**da gennaio 2023-potrei avere agevolazione del 50%**connessa alla maternità, non si ha più esonero del 2%(che cessa sulle competenze di dicembre 2022);

Da luglio dicembre/es industria fino 15

Esempio :

cumulo 2%(da luglio a dicembre) +agevolazione 50% connessa al rientro maternità/dato un imponibile nel mese di ottobre di 2000 e aliquota c/dipendente del 9,19%:

$(2000 \times 9,19\% \text{ al } 50\% = 91,9) + (2000 \times 2\% = 40) = 131,9$ **totale agevolabile/nei limiti dei contributi c/dipendente di 183,8(2000x9,19%);**

In considerazione del fatto che la norma ha valenza generalizzata, la riduzione trova applicazione anche **agli apprendisti**(1/2/3 livello);

Esempio:

imponibile previdenziale di ottobre 2022 dell'apprendista di 2 livello/imponibile 2000/contribuzione 5,84%;

$(2000 \times 5,84\% \text{ al } 50\% = 58,4$ agevolazione connessa al rientro maternità)+($2000 \times 2\% = 40$) =98,4 totale agevolazione/ nei limiti del contributo c dipendente di **116,8 (2000x5,84%);**

Interpretazione:

LA CUMULABILITÀ CON LO 0,8%-da gennaio a giugno- (E POI con il 2%- da luglio a dicembre) VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE TALI RIDUZIONI SIANO COMUNQUE APPLICABILI SULL'INTERO AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DIPENDENTE.

PERTANTO, SE LA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA LAVORATRICE È 100, LA RIDUZIONE PER RIENTRO MATERNITÀ VALE 50, MENTRE LA RIDUZIONE 0,8/2% DELL'ALiquOTA SI APPLICA COMUNQUE SULL'INTERA CONTRIBUZIONE DOVUTA (CIOÈ SU 100 E NON SU 50). L'ESPRESSIONE “QUOTA DI CONTRIBUZIONE RESIDUA” UTILIZZATA NELLA CIRCOLARE VA INTESA QUINDI NEL SENSO CHE ESISTE ANCORA DELLA CONTRIBUZIONE CHE PUÒ ESSERE USATA PER APPLICARE LA RIDUZIONE DELLO 0,8/2% SULLA INTERA CONTRIBUZIONE A CARICO DIPENDENTE.

131,9/ agevolazione totale/2%+50%

Faq 7

- ❑ durata /decorrenza della agevolazione ;
- ❑ Congedo obbligatorio-2+3-fino al 31marzo 2022;
- ❑ Ferie-senza **rientro-dal 1/4 al 30/4/2022**-le ferie sono collocate subito dopo il congedo obbligatorio è non c'è stato rientro al lavoro;
- ❑ **Congedo parentale a giorni**-dal 1/5/2022 al 31 /5/2022 (stessa cosa malattia/art 42c5)
- ❑ Rientro al lavoro nel 2022-il **1/6/2022** ;
- ❑ Agevolazione 12 mesi dal rientro: dal **1 6 2022 al 31 5 2023;**

Decorrenza agevolazione

Faq 8

❑ durata /decorrenza della agevolazione ;

❑ Congedo obbligatorio-2+3;

❑ Ferie-senza rientro-dal 1 4 2022 al 30/4 2022

Cc non regolamenta cp ore-

❑ Congedo parentale ad ore (4 ore di lavoro /4 ore congedo parentale- al giorno)-dal 1/5/2022 al 31 /5/ 2022

❑ Rientro al lavoro a tempo pieno- il 1/6/2022 ;

❑ durata agevolazione dal 1 5 202 al 30 4 2023;

❑ il congedo parentale ad ore costituisce un rientro se vi è prestazione di lavoro nel giorno(es 4 ore- accanto alle 4 ore di congedo parentale giornaliera/nel caso di contratto collettivo che non regolamenta il congedo parentale ad ore) per cui da esso decorre la durata della agevolazione contributiva(1 anno dal rientro);

Faq 9

- ☐ Portabilità agevolazione;
- ☐ la dipendente ha un rapporto presso il datore a);
- ☐ la dipendente fa 2+3(congedo obbligatorio di maternità) rientra il 1 aprile al lavoro/poi cessa il rapporto in data 30 aprile 2022 presso il datore di lavoro a)(ultimo giorno di rapporto di lavoro);
- ☐ di fatto la dipendente ha avuto 1mese di agevolazione presso il datore a)-dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022;
- ☐ la dipendente viene riassunta dal datore b) il 1 5 2022;
- ☐ la dipendente essendo cessato il rapporto di lavoro non può fruire della agevolazione per il periodo residuo presso il nuovo datore di lavoro b)/per cui non può fruire della agevolazione per gli 11 mesi residui(12mesi -1mese goduto presso il nuovo datore di lavoro)dal momento che presso il nuovo datore difetta il presupposto del rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità.
- ☐ La agevolazione nel caso di cessazione del rapporto di lavoro/non è portabile e fruibile per il periodo residuo presso il nuovo datore di lavoro b) ;

Faq 10

- ☐ Portabilità agevolazione;
- ☐ la dipendente fa 2+3(congedo obbligatorio di maternità) rientra il 1 aprile al lavoro/poi il suo rapporto viene trasferito presso un datore b con il 2112 cc/1406 cc- in data 1 maggio 2022 aprile;
- ☐ la dipendente non essendo cessato il rapporto di lavoro-ma proseguendo lo stesso presso un cessionario può fruire della agevolazione per il periodo residuo / 11 mesi(12mesi -1mese goduto presso il nuovo datore di lavoro=11 mesi residui).

Faq 11

Vedi imponibili in costanza di
rapporto/nei 12 mesi

- ☐ Se nel corso dei 12 mesi di agevolazione sono erogati premi /arretrati a tassazione separata-ritengo che gli stessi siano agevolati;
- ☐ stessa cosa nel caso di erogazione delle mensilità aggiuntive(esempio i 12 mesi comprendono dicembre mese in cui viene erogata la tredicesima mensilità)/anche a ratei mensili(13/14)nel periodo agevolato;
- ☐ Nel caso di erogazione della indennità sostitutiva del preavviso al dipendente nel mese successivo alla cessazione del rapporto(è un emolumento imponibile previdenziale) ritengo che lo stesso non sia agevolato;

Per le vie brevi inps/se imponibili dopo cessazione non sono agevolati;
Anche cessazione ed erogazione ratei rol ferie/13/rol dopo la cessazione è non agevolato?

Se emolumenti dopo mese cessazione non agevolazione/si postula esistenza rapporto di lavoro al momento erogazione; esempio cessazione novembre: erogazione ferie 13 14 rol novembre si agevolazione/
Esempio cessazione novembre –erogazione ferie 13 14 rol dicembre/no agevolazione altro mese uniemens;

Faq 12

- ❑ Con specifico riferimento al periodo di durata dell'esonero, nel ribadire che lo stesso è pari ad un anno dalla data di effettivo rientro, si precisa che, nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del CA 0U, lo stesso andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro. In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il ca "0U" è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.

Con specifico riferimento al periodo di durata dell'esonero, nel ribadire che lo stesso è pari a un anno dalla data di effettivo rientro, si precisa che, nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del codice di autorizzazione (CA) "0U", lo stesso CA andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro.

In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il CA "0U" è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.

Faq 13

Quali rapporti di lavoro possono fruire della agevolazione?

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia-1livello-anche stagionale/2 livello-anche stagionale/3 livello), di lavoro domestico(l'istituto si è riservato di fornire istruzioni per il mondo domestico) e di lavoro intermittente.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

Schema tipi contrattuali interessati:

- tempo indeterminato (full-time e part-time);
- a tempo determinato (full-time e part-time);
- di apprendistato di qualsiasi tipologia(1-2-3livello);
- di lavoro intermittente (a tempo determinato/a tempo indeterminato/con obbligo e senza obbligo di rispondere alla chiamata);
- subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- domestico;
- a scopo di somministrazione (rapporto di lavoro con agenzia di somministrazione a tempo determinato/indeterminato);.